



## CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: [www.comune.lodi.it](http://www.comune.lodi.it) - PEC: [comunedilodi@legalmail.it](mailto:comunedilodi@legalmail.it)

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

### **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 20 DEL 07/02/2024**

**OGGETTO:** ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLINO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DEL TERZO SETTORE

L'anno 2024 addì 07 del mese di febbraio alle ore 09:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Tra i componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza risultano presenti/assenti alla discussione della presente deliberazione:

FUREGATO ANDREA	Sindaco	Presente
TAGLIAFERRI LAURA	Vice Sindaco	Presente
CASERINI STEFANO	Assessore	Presente
DEVECCHI MARIAROSA	Assessore	Presente
MILANESI FRANCESCO	Assessore	Presente
MINOJETTI MANUELA	Assessore	Presente
PIACENTINI SIMONE	Assessore	Presente
POZZOLI SIMONETTA	Assessore	Presente
SCOTTI GIANLUCA	Assessore	Presente

Assume la presidenza il Sindaco Andrea Furegato.

Assiste il Segretario Generale Diego Carlino.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, a firma del dirigente DEMURO GIUSEPPE.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 27 del 21.03.2023 avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2024-2025”, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- di Consiglio Comunale n. 28 del 21.03.2023 avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2023-2024-2025”, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- di Giunta Comunale n. 66 del 26/04/2023 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – esercizio finanziario 2023-2024-2025”, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- di Giunta Comunale n. 198 del 19.12.2023 con la quale è stato aggiornato da ultimo il piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025;

Richiamato l’art. 70 - Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, che al comma 1 dispone: “Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza”;

Premesso che in Piazza Broletto, presso uffici comunali, è attivo uno sportello informativo con l’intento di offrire ai cittadini tutte le informazioni necessarie all’erogazione dei servizi comunali e, più in generale, ad essere punto di riferimento comunale per ogni informazione che possa riguardare la Città;

Dato atto che a questo Comune si rivolgono molti organismi, appartenenti al Terzo settore, che richiedono di poter utilizzare spazi facilmente accessibili per poter periodicamente dare informazioni di carattere generale a chiunque ne abbia interesse, connesse alla propria *mission* istituzionale;

Considerato interesse dell’amministrazione comunale agevolare tali organismi nella loro attività informativa di carattere generale concedendo loro la possibilità di utilizzare, a rotazione, gli spazi dello sportello informativo di Piazza Broletto;

Rammentato che:

- il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all’interesse generale della Comunità: un’identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli articoli della Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali;
- l’animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell’associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservandosi che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull’aspetto dello sviluppo economico, risiede nell’intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il

benessere generale: l'attivismo delle associazioni segna la dimensione del c.d. "Valore Pubblico", in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale;

Ritenuto opportuno regolamentare tale concessione come segue:

- a) la richiesta da parte del soggetto interessato all'attività informativa deve essere presentata, a firma del legale rappresentante, mediante PEC e deve contenere:
  - l'indicazione dell'ambito di informazioni che intende erogare alla cittadinanza, purché tali informazioni abbiano carattere di interesse generale e non abbiano come finalità la promozione dell'organismo né della sua attività. Ai fini del presente provvedimento, si deve intendere per "informazioni di carattere generale", ogni informazione che riguardi tematiche che possano interessare la generalità dei cittadini e l'esercizio di diritti loro riconosciuti dall'ordinamento giuridico;
  - l'impegno a non utilizzare tali spazi per attività di proselitismo circa l'attività dell'organismo stesso;
  - l'indicazione del tempo di utilizzo e della durata, secondo quanto previsto al successivo punto b);
- b) ogni organismo richiedente potrà disporre dello spazio messo a disposizione dal Comune per un numero di massimo n. 8 (otto) ore al mese, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi anche non continuativi. Tale attività dovrà svolgersi esclusivamente negli orari e nei giorni di apertura degli uffici comunali;
- c) ricevuta la richiesta, la stessa verrà evasa dagli uffici comunali entro i successivi dieci giorni. Il Comune comunicherà l'esito della richiesta mediante PEC. In caso di richieste da parte di più organismi che prevedano l'utilizzo dello spazio negli stessi orari, gli uffici comunali avvieranno le interlocuzioni necessarie per addivenire ad un accordo di utilizzo. In caso di mancato accordo, lo spazio sarà concesso in base all'ordine cronologico della richiesta;
- d) al termine di ogni utilizzo dello spazio, l'organismo richiedente dovrà lasciare lo stesso spazio in ordine e libero da ogni supporto tecnico o cartaceo utilizzato. Il Comune non si assume alcuna responsabilità di custodia di beni (anche personali) lasciati dall'utilizzatore;
- e) l'attività di informazione deve essere svolta a cura esclusiva dell'organismo richiedente e con eventuali mezzi tecnici e/o supporti cartacei in loro disponibilità. Il Comune mette a loro disposizione esclusivamente lo spazio e gli arredi ivi contenuti;
- f) l'attività di informazione deve essere resa gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta. Non è quindi consentito richiedere al cittadino né accettare alcuna ricompensa per le attività di informazioni erogate, nemmeno sotto forma di liberalità all'organismo né tantomeno sotto forma di rimborso spesa. In caso di accertata violazione di tale regola, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, revocherà la concessione dello spazio all'organismo beneficiario;
- g) la comunicazione rivolta alla cittadinanza circa l'attività informativa che vorrà mettere in pratica l'organismo richiedente è in carico allo stesso. Il Comune, ove richiesto, potrà supportare la comunicazione mediante i propri canali informativi (sito istituzionale, siti tematici, social);
- h) la persona fisica incaricata dall'organismo richiedente di erogare le informazioni dovrà mantenere sempre un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti dell'utente e dei dipendenti comunali presenti nell'ufficio, oltre che di eventuale pubblico ivi presente. In caso di comportamento non consono ai principi di educazione e rispetto, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, revocherà la concessione dello spazio all'organismo beneficiario;

Richiamato l'art. 1 del Regolamento comunale sulla partecipazione all'amministrazione comunale dei singoli cittadini e delle loro libere forme associative, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 07/06/2023, ove viene specificato che "Il Comune di Lodi promuove la partecipazione all'amministrazione locale dei singoli cittadini e delle loro libere forme associative" e "L'amministrazione comunale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del singolo cittadino e delle varie libere forme associative e di volontariato, quali espressione di partecipazione,

solidarietà e pluralismo, ed intende avvalersi del loro apporto e contribuire alla loro promozione”;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Constatato che tale deliberazione non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

1. Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di supportare gli organismi appartenenti al terzo settore nella loro attività informativa di carattere generale concedendo loro la possibilità di utilizzare, a rotazione, gli spazi dello sportello informativo di Piazza Broletto;
3. Di stabilire che tale concessione dovrà essere subordinata al rispetto delle seguenti regole:
  - a) la richiesta da parte del soggetto interessato all'attività informativa deve essere presentata, a firma del legale rappresentante, mediante PEC e deve contenere:
    - l'indicazione dell'ambito di informazioni che intende erogare alla cittadinanza, purché tali informazioni abbiano carattere di interesse generale e non abbiano come finalità la promozione dell'organismo né della sua attività. Ai fini del presente provvedimento, si deve intendere per “informazioni di carattere generale”, ogni informazione che riguardi tematiche che possano interessare la generalità dei cittadini e l'esercizio di diritti loro riconosciuti dall'ordinamento giuridico;
    - l'impegno a non utilizzare tali spazi per attività di proselitismo circa l'attività dell'organismo stesso;
    - l'indicazione del tempo di utilizzo e della durata, secondo quanto previsto al successivo punto b);
  - b) ogni organismo richiedente potrà disporre dello spazio messo a disposizione dal Comune per un numero di massimo n. 8 (otto) ore al mese, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi anche non continuativi. Tale attività dovrà svolgersi esclusivamente negli orari e nei giorni di apertura degli uffici comunali;
  - c) ricevuta la richiesta, la stessa verrà evasa dagli uffici comunali entro i successivi dieci giorni. Il Comune comunicherà l'esito della richiesta mediante PEC. In caso di richieste da parte di più organismi che prevedano l'utilizzo dello spazio negli stessi orari, gli uffici comunali avvieranno le interlocuzioni necessarie per addivenire ad un accordo di utilizzo. In caso di mancato accordo, lo spazio sarà concesso in base all'ordine cronologico della richiesta;
  - d) al termine di ogni utilizzo dello spazio, l'organismo richiedente dovrà lasciare lo stesso spazio in ordine e libero da ogni supporto tecnico o cartaceo utilizzato. Il Comune non si assume alcuna responsabilità di custodia di beni (anche personali) lasciati dall'utilizzatore;
  - e) l'attività di informazione deve essere svolta a cura esclusiva dell'organismo richiedente e con eventuali mezzi tecnici e/o supporti cartacei in loro disponibilità. Il Comune mette a loro disposizione esclusivamente lo spazio e gli arredi ivi contenuti;
  - f) l'attività di informazione deve essere resa gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta. Non è quindi consentito richiedere al cittadino né accettare alcuna ricompensa per le attività di informazioni erogate, nemmeno sotto forma di liberalità all'organismo né tantomeno sotto forma di rimborso spesa. In caso di accertata violazione di tale regola, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, revocherà la concessione dello spazio all'organismo beneficiario;
  - g) la comunicazione rivolta alla cittadinanza circa l'attività informativa che vorrà mettere in pratica l'organismo richiedente è in carico allo stesso. Il Comune, ove richiesto, potrà

supportare la comunicazione mediante i propri canali informativi (sito istituzionale, siti tematici, social);

h) la persona fisica incaricata dall'organismo richiedente di erogare le informazioni dovrà mantenere sempre un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti dell'utente e dei dipendenti comunali presenti nell'ufficio, oltre che di eventuale pubblico ivi presente. In caso di comportamento non consono ai principi di educazione e rispetto, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, revocherà la concessione dello spazio all'organismo beneficiario;

4. Di autorizzare il Dirigente della Direzione 2 ad attuare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa né oneri diretti o indiretti per il bilancio e il patrimonio dell'ente.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente la presente deliberazione.

**Sottoscritta dal Sindaco**  
**FUREGATO ANDREA**  
**con firma digitale**

**Sottoscritta dal Segretario Generale**  
**CARLINO DIEGO**  
**con firma digitale**